
COMUNE DI CASNIGO

PROVINCIA DI BERGAMO

COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160

Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

Casnigo, lì 13.11.2002

Prot. n. 8569

N. reg. ord. 43

IL RESPONSABILE

VISTI gli artt. 11 e 28 del D. Lvo 114/98 che attribuisce al Sindaco la competenza a determinare gli orari per l'attività di vendita su aree private e pubbliche;

VISTO l'art.8 della legge 287/91 "disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTO l'art.54 , lettera d), del D.P.R. n.616/1977, che attribuisce al Comune la competenza alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e relative sanzioni;

VISTA la L.R. n.32 del 21.06.1988, con la quale la Regione Lombardia ha emanato le direttive sugli orari dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande a tutt'oggi in vigore;

VISTE le direttive della Regione Lombardia adottate con deliberazione del 26.07.1984, n.III/1685, per la determinazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura dei distributori stradali di carburante;

VISTA la legge 01.06.1971, n.425 che stabilisce la competenza del Sindaco nella determinazione della chiusura settimanale dei pubblici esercizi di somministrazione;

VISTO l'art.19 del D.P.R. 616/77;

VISTO il regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini;

VISTI i criteri assunti dal Consiglio Comunale con delibera n.22 del 13.05.2002;

VISTA la disposizione sindacale prot. int. n.29 del 02.04.2002 – disciplina delle competenze dei responsabili degli uffici;

VISTO l'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

Il seguente coordinamento degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali al dettaglio su area privata e su area pubblica, degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, delle attività artigianali di servizio, di distributori di carburanti per uso autotrazione presenti sul territorio, dei locali di pubblico spettacolo e degli intrattenimenti vari, da valersi fino ad emanazione di disposizioni contrarie.

COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art.1 – limiti massimi di apertura

E' consentito l'esercizio della vendita al dettaglio in ogni sua forma dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere il proprio orario di apertura e chiusura per non più di 13 ore giornaliere.

Art.2 – Chiusura infrasettimanale

La chiusura di mezza giornata infrasettimanale è facoltativa.

Art.3 – Giornate domenicali e festive

Nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, salvo quanto di seguito stabilito, è obbligatoria la chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio per l'intera giornata.

In occasione di **due** festività consecutive i negozi di generi alimentari sono autorizzati a rimanere aperti dalle ore 07.00 alle ore 13.00 della prima festività.

Nel caso di **tre** festività consecutive, il giorno in cui **deve essere garantita** **OBBLIGATORIAMENTE** la predetta apertura è fissato nella prima festività per un minimo di 4 ore che l'esercente sceglierà liberamente all'interno della fascia oraria compresa fra le ore 7,00 e le ore 13.00.

Essendo il Comune di Casnigo già riconosciuto dalla Regione Lombardia quale Comune a prevalente economia turistica, il periodo di maggiore afflusso turistico è così determinato:

dal 1 giugno al 30 settembre.

In tale periodo è consentita per tutti i negozi l'apertura domenicale e festiva con l'orario previsto per i giorni feriali.

La chiusura domenicale e festiva è facoltativa nei seguenti casi:

- a) nel mese di dicembre;
- b) a garanzia di un minimo di otto domeniche e/o festività da concordare con le organizzazioni locali di categoria (di cui le festività dal 1 al 6 gennaio);
- c) in occasione della festa patronale di S.G. Battista ed altre manifestazioni in genere, sagre e feste di quartiere regolarmente autorizzate;

Art.4- Attività miste

Quando l'azienda commerciale svolge congiuntamente la vendita al minuto di prodotti del settore alimentare e non alimentare, l'attività prevalente dovrà essere accertata mediante autocertificazione e l'esercizio dovrà osservare l'apertura domenicale o festiva prevista per tale settore.

Il carattere di prevalenza autocertificato dall'esercente potrà essere verificato d'Ufficio e modificato solo in caso di risultanza difformi da quanto dichiarato.

In ogni caso non può essere previsto l'orario differenziato.

Art.5 – Particolari attività di vendita

Per le aziende che svolgono promiscuamente la vendita al minuto su aree private con altre particolari attività di vendita di generi di monopolio, di carburanti, di attività artigianali di prestazioni d'opera, agenzie dell'Enalotto ecc., rivendite di biglietti ferroviari o di servizi automobilistici di linea ecc., nelle domeniche e festività, nonché nelle ore di chiusura dei negozi dovrà essere prevista la sospensione dell'attività commerciale dei prodotti diversi da quelli rientranti nella particolare attività di vendita.

Le rivendite di giornali, le gelaterie, le gastronomie, le pasticcerie, le pizzerie e rosticcerie d'asporto, (escluse quelle abbinata a rivendite di altri alimentari), nonché gli esercizi specializzati alla vendita di bevande, di fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette e videocassette, stampe e cartoline, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, oggetti ricordo od oggetti artistici di tipica produzione locale, sono esonerate dall'obbligo della chiusura

settimanale, domenicale e festiva con orario proprio da determinarsi, purchè l'attività di vendita dei prodotti di cui sopra sia svolta in maniera esclusiva e prevalente.

Art.6 – Cartello orario

Ogni esercente è tenuto a rendere noto in modo ben visibile, all'interno ed all'esterno del negozio, con apposito cartello o altro mezzo idoneo, l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale e l'orario prescelto di apertura al pubblico in conformità del presente provvedimento.

L'esercente è inoltre obbligato a comunicare all'Ufficio del commercio la sospensione delle attività, qualora sia superiore a 30 giorni.

Art.7 – Ferie estive

Durante le ferie estive, al fine di garantire sufficienti servizi di approvvigionamento per i consumatori, i negozi di generi alimentari che intendono chiudere il negozio nel mese di agosto sono invitati a comunicare all'ufficio commercio il periodo di chiusura dell'esercizio per assicurare l'apertura, anche mediante idonei avvicendamenti, di un adeguato numero di negozi abilitati alla vendita di prodotti alimentari. Dell'accordo raggiunto dovrà essere data una idonea informazione ai consumatori.

Art. 8 – Sfera di applicazione

I criteri stabiliti dagli articoli precedenti vanno intesi come obbligo per la chiusura e come facoltà di apertura. Sono esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:

- a) le mostre e le esposizioni, ad eccezione di quelli rientranti nella sfera di applicazione della legge 2 aprile 1950 n.328 e della L.R.- 29 aprile 1980 n.45;
- b) le rivendite di soli generi di monopolio;
- c) le vendite effettuate in via eccezionale e sporadica, e senza fine di lucro;
- d) gli esercizi di vendita all'asta nei termini previsti dalla circolare ministero dell'interno n. 10.12332.15-8 del 126 gennaio 1952 e le agenzie d'affari autorizzate ai sensi dell'art.115 del T.U. di P.S.;
- e) le farmacie per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;
- f) i distributori automatici installati su aree pubbliche e aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- g) le vendite effettuate:
- h) - nei circoli privati e in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziali (ACLI, ARCI, ECC,..) quando sono limitate ai soli soci;
- negli alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, quando sono limitate alle persone che vi alloggiano;
- nei cinema , teatri, stadi ed altri locali di pubblico spettacolo, purchè siano limitate soltanto agli spettatori;

Art.9 – Sanzioni

Per le violazioni degli orari ed alle norme comunali regolamentari, l'ammontare della sanzione dovrà essere commisurata nella stessa entità prevista dall'art.22, 3 comma del D. Lgs. n.114/98 ed applicata con la procedura di cui alla Legge n.689/81 e s.m.i..

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 10 – Orario di apertura obbligatoria

Esercizi del tipo A	dalle ore 10	alle ore 15	e	dalle ore 18	alle ore 21
Esercizi del tipo B e D	dalle ore 8	alle ore 20			
Esercizi del tipo C	per un minimo di 6 ore, articolato in base alla tipologia del trattenimento				

Dette fasce minime di servizio obbligatorie potranno essere derogate solo su espressa autorizzazione e previa verifica che la richiesta modifica non comprometta il servizio pubblico reso al consumatore.

Art.11 – Orario di apertura facoltativa

In conformità alle direttive regionali, gli esercenti hanno la facoltà di scegliere una fascia oraria più ampia di apertura entro il limite massimo giornaliero di:

- 17 ore per gli esercizi del tipo A); – l'apertura non potrà comunque essere attuata prima delle ore 10.00 e la chiusura non oltre le ore 5.00;
- 21 ore per gli esercizi del tipo B) e D) – l'apertura non potrà comunque essere attuata prima delle ore 5.00 e la chiusura non oltre le ore 2.00.

L'orario facoltativo eventualmente prescelto dall'esercente può essere diversificato in più periodi dell'anno, ferma l'osservanza della fascia obbligatoria.

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati all'interno dei centri commerciali hanno facoltà di osservare l'orario ed il turno di chiusura previsto per le strutture commerciali in cui si trovano.

Art.12 – Programmi di apertura e chiusura settimanale

Al fine di rendere il migliore servizio all'utenza, si dispone una programmazione di apertura annuale di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo A) – B) – D) comunicheranno il giorno scelto per l'eventuale riposo settimanale.

I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare il riposo settimanale, ai sensi del comma precedente, potranno derogare dalla chiusura in qualsiasi momento previa comunicazione scritta all'ufficio commercio.

Art.13 – Esercizi a carattere misto

Per le aziende a carattere misto (tipo A + B o D), l'orario di apertura e chiusura è quello relativo all'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente mediante autocertificazione.

Il carattere di prevalenza autocertificato potrà essere modificato d'Ufficio in caso di risultanze difformi da quanto dichiarato.

In ogni caso non è ammesso l'orario differenziato.

Gli esercenti la somministrazione su aree pubbliche sono obbligate ad esercitare l'attività con riferimento agli orari stabiliti per gli esercizi di tipo B.

Art.14 – Cartello orario

L'esercente deve dare preventiva comunicazione al Comune degli orari adottati e deve esporre in modo ben visibile all'interno ed all'esterno dell'esercizio, apposito cartello indicante il giorno di chiusura settimanale od il turno di apertura obbligatoria e della eventuale sospensione del servizio.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore agli otto giorni deve essere preventivamente comunicata.

Art.15 – Aperture particolari

Nei giorni dal 24 al 26 e 31 dicembre di ogni anno gli esercenti possono chiudere gli esercizi alle ore 5 antimeridiane.

In occasione di fiere, feste patronali, Festività, ricorrenze di vario genere (festa della mamma, di S. Valentino ecc.) e di altre speciali manifestazioni pubbliche locali nonché durante il mese di dicembre, gli esercizi possono restare aperti osservando il normale orario di apertura.

Agli esercizi di tipo A), B) e D), è data la possibilità di vendere per asporto alimenti e bevande da essi somministrati con l'osservanza dell'orario di vendita fino alle ore 24,00 senza obbligo della chiusura festiva.

Art.16 – Esclusione dalla disciplina

Sono esclusi dall'osservanza delle presenti norme gli esercizi di somministrazione:

- annessi alle attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) che somministrano cibi e bevande ai soli alloggiati;
- annessi a circoli privati ed in quelli degli Enti nazionali a carattere assistenziale (ARCI, ACLI, ecc.) purchè la somministrazione sia riservata ai soli soci.

Art.17 – Sanzioni

Per le violazioni agli orari ed alle norme comunali regolamentari gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'ammontare della sanzione dovrà essere commisurata nella stessa entità prevista dall'art.10, 2 comma, per le violazioni dell'art.8, della legge 287/91, ed applicata con la procedura di cui alla Legge 689/81 e s.m.i...

ATTIVITA' ARTIGIANALI E DI SERVIZIO

Art.18 - Attività artigianali ed industriali

L'esercizio della vendita da parte di artigiani od industriali, compresa l'eventuale vendita di propri prodotti attigui al luogo di produzione, può essere esercitata dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con esclusione delle festività. La chiusura domenicale e festiva è facoltativa nel mese di dicembre.

Per i produttori di rosticceria, pasticceria, gastronomia e gelateria, non abbinati ad attività commerciale o di somministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del presente provvedimento; comunque l'attività di vendita dovrà contenersi entro le ore 24.00.

Art.19 - Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività similari

L'esercizio dell'attività è permesso, su libera determinazione degli operatori interessati, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, con l'osservanza del riposo domenicale.

Nel caso di festività infrasettimanale gli esercizi potranno facoltativamente effettuare l'apertura dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

Art.20 - Lavanderie, tintorie, stirerie ed esercizi similari

Anche per queste attività valgono i criteri indicati nel precedente articolo.

Art.21 - Panificatori

All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 1002/56 si applicano le stesse disposizioni previste per il commercio su aree private in quanto applicabili fermo restando l'obbligo della pianificazione della chiusura per ferie estive.

Art.22 – Sanzioni

L'inosservanza delle precedenti norme costituisce illecito amministrativo sanzionato con una somma da €77,46= a €516,45= irrogata con la procedura di cui alla legge 689/91 e s.m.i...

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Art.23 - Distributori di carburanti

L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante è fissato come segue:

Apertura antimeridiana dalle ore 07.30 alle ore 12.30

Apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 19.15

E' data facolta' all' esercente, previa comunicazione e mediante esposizione del cartello orario, fermo restando l'orario complessivo massimo giornaliero di ore 09.15 e la fascia oraria di ore 12:

- a) di anticipare o posticipare di mezz'ora l'apertura al mattino;
- b) di anticipare o posticipare la chiusura antimeridiana e di anticipare o posticipare la chiusura e l'apertura pomeridiana a per un'intera mezz'ora.

Art. 24 – Turni domenicali e festivi

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali dovrà essere garantita l'apertura del 25% degli impianti con osservanza dell'orario feriale di apertura, (il calendario sarà notificato di volta in volta).

Gli impianti aperti obbligatoriamente alla domenica devono effettuare l'apertura obbligatoria nelle ore pomeridiane del sabato precedente. Inoltre, al servizio festivo effettuato nella giornata della domenica sussegue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo. Tale obbligo non sussiste per il servizio effettuato in festività infrasettimanale.

Nelle ore pomeridiane del sabato il servizio è svolto, oltre che dagli impianti assegnati al turno previsto dal primo comma, anche dagli impianti assegnati ad un turno complementare con il seguente schema.

Complementare al turno A	è il turno C
Complementare al turno B	è il turno D
Complementare al turno C	è il turno A
Complementare al turno D	è il turno B

E' fatto obbligo al titolare dell'impianto di distribuzione di carburante di esporre il cartello indicante gli orari di apertura, chiusura e di turnazione.

Art.25 - Sanzioni

L'inosservanza alle precedenti norme degli orari e dei turni di servizio degli impianti distributori di carburante costituisce illecito amministrativo sanzionato con una somma da €51,64= a €516,45= irrogata con la procedura di cui alla Legge 689/81 e s.m.i..

In caso di recidiva viene disposta la chiusura dell'impianto da 1 a 15 giorni.

VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Art.26 – Produttori Agricoli

L'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli dei prodotti derivati dalla propria attività e comunque dei prodotti appartenenti alle attività complementari può essere esercitata senza limitazioni di chiusura festiva, ma comunque entro la fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 22.00.

ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI.

Art.27 - Orari di trattenimento, spettacolo ed altre attività di svago svolte in locali pubblici o di pubblico spettacolo.

L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:

- giochi leciti (carte, biliardi, bocce etc.) dalle ore 10.00 alle ore 24.00 tali giochi sono comunque sempre vietati ai minori di anni 18;
- giochi elettronici (flipper, videogiochi etc.) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 tali giochi sono comunque sempre vietati ai minori di 14 anni;
- giochi di società (monopoli, risico, giochi leciti da tavolo, etc.) devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.

Art.28 – Orari di trattenimento e svago svolta in locali di pubblico spettacolo

Per locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali l'attività comunque prevalente è quella di spettacolo rispetto a quella di somministrazione (pubblici esercizi di tipologia "C"):

- Locali adibiti a trattenimenti danzanti (sale da ballo, discoteche) – apertura non prima delle ore 12.00 e chiusura non oltre le ore 03.00;
- Locali che svolgono attività di pubblico spettacolo con la possibilità di trattenimenti danzanti – apertura non prima delle ore 12.00 e chiusura non oltre le ore 02.00;
- Cinema, teatri, arene estive, saloni destinati alla rappresentazione di spettacoli di arte varia e sale concerto – termine ultimo spettacolo non oltre le ore 24.00;
- Scuole di ballo amatoriale – termine attività non oltre le ore 24.00;
- Manifestazioni temporanee che si svolgono all'aperto – termine spettacolo o intrattenimento non oltre le ore 24.00.

Art. 29 – Orari dell'attività di trattenimento e svago svolta presso locali di tipo diverso.

Le attività di spettacolo, trattenimento e svago svolte presso i locali di tipo diverso da quelli di cui all'articolo precedente sono disciplinate come segue:

- Attività di spettacolo, trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, trattenimenti danzanti) all'interno di pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc. – esclusi quelli con tipologia C) – inizio trattenimenti alle ore 21.00 e termine alle ore 24.00;
- Locali in cui sono presenti apparecchi televisivi (se sintonizzati su programmi musicali), radio, mangianastri, giradischi, compact disk, elettrogrammofoni a gettone (juke box), video juke-box e altri apparecchi similari – orario di funzionamento dalle ore 09.00 alle ore 24.00;
- Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, feste danzanti) svolta presso esercizi alberghieri – inizio trattenimenti alle ore 21.00 e termine alle ore 24.00).

Prescrizioni e direttive in merito allo svolgimento dei trattenimenti e svaghi sopradescritti sono disposti dall'ordinanza sindacale n.10/2000 prot. n.1283 del 23 febbraio 2000.

Le fasce orarie disciplinate dalla presente ordinanza sono da intendersi di massimo esercizio all'interno delle quali ogni esercizio è libero di scegliere l'orario di apertura e chiusura. L'orario prescelto dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e pubblicizzato mediante apposito cartello all'esterno dell'esercizio.

E' da considerarsi abrogata ogni precedente normativa in materia di orari contrastante con le presenti disposizioni.

Il locale Comando di Polizia Municipale e tutte le altre forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione della prescrizioni e disposizioni contenute nella presente determinazione di coordinamento degli orari.

Il Funzionario incaricato
Muci dr.ssa Simonetta